



COMUNE DI PISOGLNE
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

(ai sensi D. Lgs 152/20006 e s.m.i)

**Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2012
AGGIORNATO CON DELIBERA C.C. n. 24 del 19.04.2016**

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo -1) Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, **su tutto il territorio comunale**, i servizi dei rifiuti urbani, nelle diverse fasi (di raccolta differenziata, spazzamento, trasporto e conferimento a smaltimento e/o recupero /riciclo/riutilizzo/trattamento) in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e della parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nell'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - b) le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - c) le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli quali materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976 n.319, e successive modificazioni;
 - e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966 n. 615, DPR 203 del 24.04.88, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
 - f) agli esplosivi.
 - g) ai rifiuti cimiteriali definiti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 85 del D.P.R. n. 285/90 e dell'Art. 15 della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.
 - h) ai residui di lavorazione svincolati, da apposita normativa, dal regime dei rifiuti.

Articolo 2) – Definizioni

- 1) Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
 - c) detentore: il soggetto che detiene i rifiuti;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche

- omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, così come indicato nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
- j) soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani;
- k) Amministrazione: il Comune di Pisolgne, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- l) utente: chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- m) utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- n) utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- o) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera n);
- p) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- q) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- r) grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- s) frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definiti;
- t) frazione secca non riciclabile: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- u) rifiuto indifferenziato: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti;
- v) vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- w) lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- x) barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- y) carta: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, tetrapak, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- z) plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- aa) legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- bb) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- cc) rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- dd) rifiuti elettrici ed elettronici: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..
- ee) frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- ff) raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- gg) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura

merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;

- hh) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- ii) raccolta "porta a porta" o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- jj) raccolta su chiamata : la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

Per le restanti definizioni si fa rinvio al decreto legislativo n° 152/06 e ss.mm.ii. e alla legislazione nazionale e regionale vigente, in quanto compatibile con il decreto stesso.

Articolo 3) Classificazione dei rifiuti

- 1) Agli effetti del presente regolamento i rifiuti, come previsto dall'art.184 del decreto legislativo n° 152/06 e ss.mm.ii., sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Articolo 4) Rifiuti urbani:

- 1) Il comma 2 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 5) Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del d. lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Articolo 6) Rifiuti pericolosi

- 1) Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/06 sulla base degli allegati G, H, ed I alla medesima parte quarta.

ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Articolo 7) Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1) Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, possono essere assimilati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati, che rispettino i criteri generali, qualitativi e quantitativi di seguito indicati.

Criteri qualitativi

2) Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del Decreto, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 cartucce toner esauriti per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi, fotocopiatrici e fax; unità tamburo esausta per fotocopiatrici; cartucce già rigenerate; contenitori di toner (bottigliette/vaschette) diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose - deducibile dalle modalità di smaltimento individuate nella scheda tecnica del toner)

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* (trasformatori e condensatori contenenti PCB) e 16 02 13*

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso)

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03* batterie contenenti mercurio)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)

20 03 07 rifiuti ingombranti

3) I rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del decreto, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali e/o strutture di civili abitazioni, **purché siano conferiti da privati cittadini, cantiere** e rientrano nel seguente elenco:

- cemento (codice C.E.R. 17 01 01)
- mattoni (codice C.E.R. 17 01 02)
- mattonelle e ceramiche (codice C.E.R. 17 01 03)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (codice C.E.R. 17 01 07)

I precedenti rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani; essi però non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori della raccolta stradale e/o nei container, ma debbono essere conferiti a cura del produttore presso il centro di raccolta;

Con apposita delibera di Giunta il Comune può indicare la tipologia merceologica con obbligo di pesatura ed il relativo limite di conferimento annuale. Il gestore del centro di raccolta o la persona da questi preposta sono tenuti a rilasciare a chiunque conferisca tali rifiuti apposita ricevuta recante indicazione della tipologia conferita e del relativo peso.

(N.B. TRASLATA DALL'ART. 20)

- 4) Sono altresì assimilati i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
- 5) I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

Definizione dei criteri quantitativi

- 6) I riferimenti quantitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali sopraindicati, saranno determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.

Esclusioni

- 7) Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, ecc..
 - i rifiuti speciali classificati come pericolosi.
 - siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILABILI

Articolo 8) Oggetto del servizio e principi generali

- 1) Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati;
- 2) Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
- 3) Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio e previo assenso dei competenti uffici comunali.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta su tutto il territorio comunale.
- 5) Le modalità e le frequenze di raccolta, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
- 6) Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
- 7) I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, come individuati dal presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani.
- 8) Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento. Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

Articolo 9) Sistemi di raccolta

- 1) In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - b) Raccolta con contenitori stradali, anche di grosse dimensioni: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, container,...), sia in piazzole che in centri di raccolta;
 - c) Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso centri o piattaforme ecologiche, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
 - d) Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.

Articolo 10) Organizzazione servizio

- 1) Con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire in maniera indifferenziata e di adottare metodologie efficaci e basate su un corretto rapporto costi/benefici, l'organizzazione del servizio in particolare prevede la suddivisione del territorio in due diversi ambiti, in rapporto all'estensione, alla morfologia, alla presenza di centri urbani connotati da decrescente densità abitativa, sino all'altezza di 1.200 m slm

MODALITÀ SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA NELL'AMBITO 1 comprende i seguenti centri di pianura e collinari:

- Area di Pisogne – Govine
- Area di Gratacasolo;
- Area di Toline;
- Aree localizzate sulla strada statale Toline – Gratacasolo;
- Aree localizzate sulla strada comunale Ronchi – Renzò - Pressò – Terzana e Ronchi – Motta;

MODALITÀ SISTEMA DI RACCOLTA A CASSONETTI STRADALI NELL'AMBITO 2 comprende le seguenti frazioni e nuclei di montagna:

- Aree localizzate sulla strada comunale Dossello – Passabocche;
- Aree localizzate sulla strada comunale Dossello – Palotto;

- 2) (soppresso)

~~In attesa dell'avvio del Centro di raccolta comunale, saranno attivati servizi sostitutivi di raccolta differenziata su tutto il territorio, mediante container, con le modalità meglio indicate negli articoli successivi, nel calendario delle raccolte, fornito ad ogni utenza, indipendentemente dalla zona di appartenenza, ed indicante le giornate e gli orari dei passaggi ed un vademecum della raccolta differenziata, a guida e supporto delle corrette azioni di separazione e differenziazione.~~

- 3) Il Comune può promuovere in forma sperimentale in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, ottimizzazione del recupero compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere altresì il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico, nonché accordi o convenzioni per favorire l'incremento della raccolta differenziata della frazione organica.

Articolo 11) Raccolta porta a porta

- 1) Il servizio consiste nella raccolta 'porta a porta' dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Comune che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore nella zona stradale prospiciente l'utenza.

- 2) I rifiuti oggetto di raccolte differenziate attuate con l'utilizzo dei contenitori e/o sacchetti ad essi dedicati debbono obbligatoriamente essere conferiti negli appositi contenitori e/o sacchetti; in particolare per i rifiuti biodegradabili si dovrà utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.
- 3) Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere in appositi sacchetti, essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
- 4) Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo e restituiti a chiusura dell'utenza stessa. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.
- 5) E' fatto obbligo all'utente ritirare i contenitori entro termini, fissati dal Gestore e dall'Amministrazione comunale. Per le nuove utenze, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle denuncia di prima iscrizione a tariffa.
- 6) I contenitori consegnati all'utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza. Nel caso di furto o danneggiamento il Comune procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
- 7) Nei casi, documentati e accertati dall'ufficio Tecnico comunale, in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere custoditi su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
- 8) I rifiuti per i quali sia stato istituito il servizio di raccolta porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via secondo le modalità, nei giorni ed agli orari stabiliti dal Comune;
- 9) Il gestore potrà accedere tramite aree pubbliche o ad uso pubblico, a strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra in sicurezza dei mezzi di raccolta.
- 10) Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
- 11) Il Comune, tramite il Gestore del servizio, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali mercati e fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Comune e del gestore.
- 12) Qualora il gestore non effettui la raccolta entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro dei rifiuti entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto per esporli nuovamente al giorno seguente di raccolta.
- 13) Nel caso di unità abitative plurifamiliari raggruppanti un elevato numero di nuclei è prevista, su valutazione del Comune, ove ritenuto più razionale per il servizio, la fornitura con onere del gestore, di contenitori per l'esposizione cumulativa dei rifiuti ad eccezione del secco indifferenziato, proveniente dalle utenze dello stabile, che dovranno essere esposti all'esterno della recinzione in tempo utile per permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti;
- 14) I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze dopo le ore 19,00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 6,00 del giorno dedicato.
- 15) I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative.
- 16) L'Amministrazione comunale, anche tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

- 17) I sacchi ben chiusi o i contenitori dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, avendo cura di non provocare intralci al passaggio di persone o autoveicoli. Ove ciò non fosse possibile il contenitore dovrà essere posizionato sul primo accesso pubblico disponibile.
- 18) Gli addetti al servizio di raccolta preleveranno i rifiuti da bordo strada, verificheranno la conformità del materiale esposto, vuoteranno l'eventuale contenitore e lo riposizioneranno a bordo strada avendo cura di non danneggiarlo.
- 19) I rifiuti non conformi non saranno raccolti. L'addetto a servizio provvederà ad etichettare tali rifiuti con adesivo che recerà la dicitura "materiale o confezionamento non conforme". in caso detta anomalia fosse registrata più volte, il Gestore dovrà segnalare al Comune la localizzazione dell'utenza conferente.
- 20) I rifiuti non conformi dovranno essere ritirati dall'utente, differenziati ed esposti al passaggio di raccolta successivo.
- 21) Il Gestore con propri mezzi e personale, provvederà allo svuotamento dei contenitori ed alla raccolta dei sacchi o scatole o pacchi ed al trasporto dei materiali alle discariche pubbliche o impianti di smaltimento pubblici o impianti di recupero.

Differenziazione non conforme

- 22) I rifiuti destinati alla raccolta domiciliare presentano una "differenziazione non conforme" ogni volta che:
- I conferimenti dei rifiuti non siano effettuati negli appositi contenitori, fatto salvo per la carta ed il cartone che potranno essere conferiti, oltre che nel contenitore, anche in modo sfuso ben legato, o in sacchi in carta o contenitori in cartone a perdere.
 - Nei contenitori siano rilevati materiali per i quali non è prevista la raccolta a domicilio, come rifiuti pericolosi (come definiti nell'art. 6), ingombranti (se non su chiamata), altri rifiuti speciali non assimilati, rifiuti allo stato liquido, materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, ceneri non completamente spente, oggetti acuminati o taglienti o con caratteristiche tali da causare lesioni
 - Nei contenitori di una specifica frazione merceologica siano rilevati materiali che, sebbene oggetto di raccolta a domicilio, non corrispondano a quella specifica frazione merceologica.

Affinché la differenziazione del rifiuto sia definita "non conforme" è sufficiente che si verifichi uno dei tre casi sopra elencati.

Articolo 12) – Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- 1) Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti ad impianti di selezione, è effettuato dal gestore del servizio o dal Comune, su chiamata, con frequenza mensile.
- 2) Gli utenti dovranno richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti e RAEE indicando tipologia ed indirizzo di ritiro. Gli utenti esporranno il rifiuto a bordo strada, nel giorno previsto per il ritiro.
- 3) Le prenotazioni dovranno essere inoltrate con anticipo di almeno 72 ore rispetto al giorno di esecuzione del servizio, per consentirne l'organizzazione.
- 4) I rifiuti, raccolti in modo separato per tipologie omogenee, saranno conferiti, a cura degli addetti al servizio, presso impianti autorizzati di selezione.
- 5) Il rifiuto raccolto non potrà essere conferito direttamente ad impianti di smaltimento finale, se non per giustificati e inderogabili motivi e l'eventuale smaltimento tal quale, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e non potrà comunque comportare modificazioni del prezzo contrattuale, se non in diminuzione.
- 6) Per particolari tipologie di utenze (disabili, anziani, ecc..) e per interventi per strutture pubbliche da effettuarsi con le medesime modalità di cui sopra, segnalate dal Comune in apposito elenco che sarà consegnato al Gestore, sarà previsto il ritiro diretto presso il domicilio di tale tipologia di rifiuti entro 10 giorni consecutivi dalla data di richiesta, senza che per questo sia riconosciuto alcun compenso al Gestore.

Articolo 13) (soppresso)

Raccolta, trasporto e smaltimento o recupero di legno, metalli e pneumatici, su tutto il territorio comunale.

- 1) ~~Il servizio di raccolta e trasporto a destino di legno, metalli e pneumatici, verrà effettuato, con posa temporanea, in sito da individuarsi con il Comune, di container dedicati, ove l'utenza conferirà i propri rifiuti.~~
- 2) ~~I container scarrabili dedicati alla raccolta separata di metalli, legno e pneumatici saranno posizionati il mattino e ritirati entro il mattino successivo, una volta al mese. Il materiale sarà conferito direttamente ai centri di destino.~~

Articolo 14) Raccolta, trasporto e smaltimento oli vegetali su tutto il territorio comunale

- 1) Il servizio di raccolta di oli vegetali, verrà effettuato, **mediante appositi contenitori posizionati su tutto il territorio comunale.**
- 2) L'utente dovrà conferire gli oli vegetali all'interno di bottiglie di plastica chiuse che verranno inserite nei contenitori posti sul territorio.

Articolo 15) Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti.

- 1) Il rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche distribuiti sul territorio comunale.
- 2) E' fatto divieto alle utenze non domestiche conferire rifiuti pericolosi nelle modalità sopraesposte. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
- 3) Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.
- 4) I produttori possono stipulare specifiche convenzioni con il gestore per i servizi integrativi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di rifiuti pericolosi.

Articolo 16) Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati

- 1) Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative contenute nell'articolo "7"
- 2) Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.
- 3) Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti assimilati deve essere effettuato nei contenitori e/o sacchetti destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza. Nel caso la produzione di rifiuti indifferenziati sia tale che si renda necessaria l'installazione di container la ditta dovrà stipulare apposita convenzione con il Comune.
- 4) Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti assimilati deve essere effettuato cura del produttore con una delle seguenti modalità:
 - presso il centro di raccolta nel rispetto dei codici Cer indicati;
 - attraverso il servizio di raccolta porta a porta nelle modalità indicate all'art.11;
 - previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune per mantenere nel proprio insediamento produttivo container per la raccolta dei rifiuti con oneri a carico del conferente.
- 5) **Per i grandi produttori** di rifiuti speciali assimilati agli urbani il Comune, tramite il Gestore del servizio, potrà organizzare un servizio di raccolta dedicato, con contenitori a servizio esclusivo di ogni singola attività.
- 6) Il servizio dovrà prevedere il nolo di contenitori di volumetria e tipologia adeguata alle specifiche esigenze del singolo indicati, di massima in:
 - a) Cassonetti o contenitori di dimensione variabili fino a massimo 2000 litri
 - b) Benne da 7 mc

- c) Container scarrabili da 10 a 30 mc con o senza coperchio
 - d) Container scarrabili compattanti, elettrici o a combustione interna, del volume variabile da 16 a 20 mc
 - e) Servizio di asporto su chiamata o calendarizzato
 - f) Servizio di smaltimento e/o recupero in base alla tipologia di rifiuto
 - g) Il nolo dei contenitori sarà a carico delle singole utenze per il caso di uso esclusivo degli stessi, sarà invece addebitato al Comune per eventuali casi di contenitori a disposizione di più utenze.
- 7) Il Comune si riserva ulteriori determinazioni in adeguamento ai futuri criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Articolo 17) Rifiuti cimiteriali

- 1) I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione dovranno essere conferiti e smaltiti in impianti di termodistruzione autorizzati. Si applicano, pertanto, le procedure previste per i rifiuti pericolosi, in base alla normativa vigente.
- 2) Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

Articolo 18) Rifiuti sanitari

- 1) I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti solidi urbani, provenienti da una struttura sanitaria pubblica o privata riconosciuta, possono essere conferiti al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti, applicando le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.
- 2) I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti solidi urbani devono essere smaltiti a spese e cura delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in merito.
- 3) I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (ad es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Articolo 19) Obblighi e divieti

- 1) I produttori di rifiuti urbani sono tenuti ad attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.
- 2) In tutto il territorio comunale è vietato versare, depositare e disperdere abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere natura e dimensione, solidi e liquidi, anche racchiusi in sacchetti e in recipienti.
- 3) In caso di inadempienza il Comune, allorché sussistano motivazioni di carattere igienico-sanitarie od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
- 4) E' vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione e recupero dei rifiuti collocati su tutto il territorio comunale in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
- 5) E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti impropri ed ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono al fianco degli stessi.
- 6) E' vietato imbrattare con adesivi, vernici o altro materiale i contenitori. Non sono considerati imbrattamenti i segni distintivi del proprietario del contenitore, purché di dimensioni contenute.
- 7) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.
- 8) L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.
- 9) D'intesa tra Comune ed il gestore saranno organizzate annualmente campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

CONFERIMENTO RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 20) – gli utenti residenti nel comune, sono autorizzati a conferire i rifiuti differenziati, presso il centro di raccolta comunale localizzato in loc. Neziole.

1) Sono ammessi al conferimento al centro di raccolta unicamente i rifiuti urbani sottoelencati al presente articolo provenienti da utenze domestiche.

rifiuti non pericolosi:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ▪ rifiuti ingombranti | CER 20.03.07 |
| ▪ imballaggi in plastica | CER 15.01.02 |
| ▪ imballaggi in carta | CER 15.01.01 |
| ▪ imballaggi in legno | CER 15.01.03 |
| ▪ imballaggi metallici | CER 15.01.04 |
| ▪ imballaggi in vetro umido organico | CER 20.01.08 |
| ▪ CER 15.01.07 | |
| ▪ scarti vegetali (verde) | CER 20.02.01 |
| ▪ metallo | CER 20.01.40 |
| ▪ toner | CER 08.03.18 |
| ▪ oli e grassi commestibili | CER 20.01.25 |
| ▪ batterie | CER 20.01.34 |

rifiuti pericolosi e non pericolosi solo se provenienti da utenze domestiche

- | | |
|--|--------------|
| ▪ oli minerali | CER 20.01.26 |
| ▪ accumulatori per auto | CER 20.01.33 |
| ▪ apparecchiature fuori uso contenenti fluorocarburi | CER 20.01.23 |
| ▪ apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) | CER 20.01.35 |
| ▪ tubi fluorescenti | CER 20.01.21 |
| ▪ inerti | CER 17.09.04 |

Non possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- tipologie di RSU differenti da quelle sopraelencate;
- rifiuti misti;
- rifiuti secchi non suscettibili di riuso ancorché raccolti separatamente (residuo secco non riciclabile);

2) Gli utenti che accedono al centro di raccolta sono tenuti ad esibire l'apposito tesserino che dovrà essere esibito al personale che gestisce il centro di raccolta al fine di attestare la loro residenza sul territorio comunale.

3) I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

4) Gli utenti sono obbligati a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

5) Chiunque utilizzi una tessera personale senza averne diritto sarà allontanato dal centro di raccolta.

6) E' fatto obbligo:

- a) i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato, depositandoli negli appositi cassoni/contenitori suddivisi per tipologia di rifiuti.
- b) i materiali devono essere portati all'interno del centro di raccolta già separati per il conferimento.
- c) gli utenti devono osservare le disposizioni impartite dal personale addetto concernente la circolazione all'interno dell'impianto e le modalità di conferimento.
- d) le operazioni di scarico devono essere effettuate celermente con rispetto delle norme di sicurezza. Non è consentito sostare sulle rampe o nelle aree adibite allo scarico dei rifiuti oltre il tempo necessario per lo scarico dei mezzi.

- e) durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare le istruzioni impartite dal personale di controllo.

8) E' vietato:

- a) depositare materiali e/o rifiuti all'esterno dell'area di pertinenza del centro di raccolta;
- b) depositare rifiuti all'interno del centro di raccolta al di fuori degli appositi contenitori e/o box di raccolta;
- c) l'accesso al di fuori degli orari di apertura, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti;
- d) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;

9) Il conferimento presso il centro di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è consentito alle sole utenze domestiche.

10) Resta comunque salva la possibilità per il Gestore del centro, in accordo con Il Referente del Comune di limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti.

11) Il Comune si riserva di regolamentare il conferimento presso il centro di raccolta, dei rifiuti non pericolosi individuati all'art.20/comma 1 provenienti da attività economiche situate nel territorio del Comune di Pisogne, i cui produttori abbiano presentato la denuncia per la tariffa dei rifiuti, con apposito provvedimento della Giunta Comunale come previsto all'art.7/comma 6;

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Articolo 21) Contenitori portarifiuti

- 1) Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
- 2) E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici ed ingombranti.
- 3) E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.).
- 4) E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti che non siano di piccole dimensioni e per rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e di aree private.

Articolo 22) Gestione aree verdi pubbliche

- 1) Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in buono stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.
- 2) E' fatto obbligo ai fruitori delle aree a verde pubblico di utilizzare gli appositi contenitori per buttare i rifiuti, evitando di abbandonarli al di fuori di essi o di lasciarli sui prati e viali e su suolo pubblico in generale.

Articolo 23) Pulizia aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

I conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché di aree scoperte private e di terreni non edificati, non di uso pubblico, di terreni agricoli recintati e non, dovranno provvedere alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardia dei sistemi ambientali e devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto

a lui imputabile sia stato commesso od omissso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati, con spese a carico dei soggetti obbligati;

Nel caso di inosservanza, il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto erogatore del servizio di raccolta, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti dei soggetti obbligati e coinvolgendo nel procedimento proprietari o conduttori nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D. Lgs. 152/2006;

Articolo 24) Servizio mercati e/o fiere

1) Per i rifiuti prodotti dal mercato che si svolge nel capoluogo Pisogne, è istituito apposito servizio di raccolta differenziata. Il servizio è svolto mediante la messa a disposizione dei commercianti ambulanti, nell'area adibita al mercato, di gruppi di contenitori adeguati al tipo di produzione per raccogliere separatamente i rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività di vendita, per un totale di undici cassonetti di cui :

- n.5 cassonetti per la carta;
- n.2 carrellati per l'umido;
- n.2 cassonetti per la plastica;
- n.2 cassonetti per il residuo secco;

Inoltre nel punto indicato dall'Amministrazione comunale, dovranno essere collocate le cassette di plastica e le cassette di legno.

- 2) Il posizionamento ed il ritiro avverranno nel giorno di mercato a cura degli operatori comunali ed lo svuotamento e raccolta delle cassette da parte del Gestore.
- 3) è espressamente vietato disperdere sia prima che durante o dopo il termine delle operazioni di vendita, qualsiasi liquido o liquame nelle aiuole e aree verdi nonché sulla pavimentazione;
- 4) è vietato disperdere polveri, sale, frammenti di cibo od altri residui derivanti dalla manipolazione dei prodotti.
- 5) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
- 6) Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'accertamento e della sanzione delle violazioni al presente articolo.

Fiere e mercatini

7) Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore deve interpellare e concordare con il Gestore del servizio, le modalità della raccolta rifiuti.

Articolo 25) Aree occupate da pubblici esercizi

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le diverse tipologie di rifiuti. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
- 3) L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 26) Esercizi stagionali, piscine e campeggi

- 1) I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
- 2) E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
- 3) I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
- 4) Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Articolo 27) Cantieri

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2) I responsabili dei cantieri sono tenuti a mettere in atto tutte le misure (anche con opportuni presidi di lavaggio ruote ecc.) per evitare che i mezzi in uscita dai cantieri provochino imbrattamento del suolo pubblico con terra, fango, polvere ecc.
- 3) Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
- 4) E' vietato conferire rifiuti speciali (es. inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 28) Attività agricole

- 1) Chi effettua attività agricola (aratura, concimazione, ecc) i cui mezzi transitino su strada comunale, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mettere in atto tutte le misure (anche con opportuni presidi di lavaggio ruote ecc.) per evitare che i mezzi in uscita dalle aree agricole provochino imbrattamento del suolo pubblico con terra, fango, polvere ecc.

Articolo 29) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.

- 1) Il rifiuto di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi e alberate, costituenti pertinenze di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti assimilabili devono essere smaltiti a cura esclusivamente dell'utente. con una delle seguenti modalità:
 - Presso il centro di raccolta;
 - mediante compostaggio domestico;
 - mediante apposito servizio di raccolta porta a porta
- 2) (soppresso)
- 3) (soppresso)
- 4) Il servizio di raccolta del verde sarà effettuato porta a porta, per le utenze che ne faranno richiesta, previo acquisto di apposito contenitore da 240 l, fino ad un massimo di 2 contenitori.
- 5) Il servizio di svuotamento dei contenitori sarà svolto con frequenza stabilita dal Gestore e dall'Amministrazione comunale. I giorni di raccolta saranno indicati sul calendario delle raccolte.
- 6) (soppresso)
- 7) (soppresso)

Articolo 30) Manifestazioni pubbliche

- 1) Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
- 2) I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
- 3) Chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni anche temporanee o feste popolari, o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc. deve installare un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati.
- 4) Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni autorizzate dal Comune è a cura del gestore.
- 5) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni e saranno determinati in base all'articolo 19 del regolamento TIA, adottato.

Articolo 31) Aree adibite a luna park – circhi e spettacoli viaggianti

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2) Dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e i titolari di tali attività dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
- 3) I titolari delle aree occupate in concessione da spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
- 4) Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Articolo 32) Attività di volantinaggio.

- 1) A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del territorio è vietato depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta fondi, indumenti, carta anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro.
- 2) E' altresì vietato il lancio e/o l'affissione di volantini od altro materiale pubblicitario, ovvero, apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione senza il consenso dell'avente diritto.
- 3) Chiunque effettua operazioni di defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Articolo 33) Animali domestici

- 1) I proprietari e detentori di animali domestici da loro condotti su aree pubbliche dovranno essere muniti di sacchetti o idonei dispositivi per la raccolta delle deiezioni, da mostrarsi ad ogni richiesta degli operatori della Polizia Locale, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, e altri animali domestici da essi condotti per le strade e in tutte le aree pubbliche sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari o detentori degli animali¹⁷

sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti da gettare nei cestini gettacarte o nei bidoncini con dispenser per la raccolta e smaltimento degli escrementi di cane, nelle aree pubbliche in cui sono presenti.

Articolo 34) Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti.

- 1) Sono rifiuti speciali e dunque non disciplinati dal presente Regolamento, che debbono comunque essere conferiti dai privati e/o aziende ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - parti di veicoli a motore;
 - carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Solamente le batterie auto e gli oli minerali di sola provenienza domestica vengono raccolti nel centro di raccolta.

Articolo 35) Rifiuti inerti.

- 1) Il conferimento di materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche autorizzate di II categoria di tipo "A"
- 2) **E' vietato in modo assoluto alle imprese edili di conferire tale tipo di rifiuto presso il centro di raccolta comunale.**
- 3) I cittadini residenti nel territorio comunale, possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione o riparazione **effettuati direttamente** nella propria abitazione, al centro di raccolta.
- 4) E' fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nei commi precedenti. E' altresì vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale.

Articolo 36) Rifiuti abbandonati

- 1) Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli operatori della Polizia Locale ovvero qualsiasi Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.
- 2) In caso di inadempienza, il Sindaco emette ordinanza a carico dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.
- 3) Ove il responsabile non sia individuabile il gestore del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, su ordine del responsabile del servizio, provvederà secondo le previsioni del contratto per i servizi di igiene urbana.

Articolo 37) Obbligo frontisti in caso di nevicata

- 1) In caso di nevicate, il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole; si provvederà inoltre a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
- 2) E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per la larghezza degli stessi e per il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro. Alla pulizia dei passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

- 3) Gli abitanti che, trovandosi in particolari condizioni, facciano specifica richiesta agli uffici preposti alla gestione del servizio potranno soddisfare il presente obbligo in forma diversa o esserne esonerati, previa valutazione delle specifiche motivazioni e con apposito provvedimento dell'organo competente.
- 4) I proprietari, o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie che si protendano sui marciapiedi o sulla pubblica via, onde evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone e cose.

Articolo 38) Carico e scarico merci materiali

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Articolo 39) - Servizio di spazzamento delle strade su tutto il territorio comunale

- 1) Il servizio per la pulizia dell'intero territorio comunale effettuato dal Gestore del servizio è suddiviso in:

Spazzamento meccanico

- a) impiego di autospazzatrici aspiranti montate su autocarro due assi per la grande viabilità.
- b) impiego di autospazzatrici meccanico/aspiranti di piccole dimensioni da impiegare nei centri storici e per la viabilità di ridotte dimensioni.

Spazzamento manuale

- a) Marciapiedi, aree pubbliche o ad uso pubblico che non permettono l'impiego di automezzi dovranno essere puliti manualmente.
 - b) Il personale addetto dovrà essere munito di soffiatori per convogliare i rifiuti sulle aree di passaggio delle spazzatrici che provvederanno alla raccolta.
- 2) **Lo spazzamento meccanico e manuale sarà effettuato con frequenza quindicinale nell'ambito 1 e frequenza mensile nell'ambito 2**
 - 3) La pulizia ordinaria delle superfici pavimentate viene effettuata mediante attività di spazzamento manuale e/o meccanizzato, in modo da asportare polvere, detriti, fogliame e rifiuti di piccole dimensioni.
 - 4) Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - strade, piazze, portici e marciapiedi classificati comunali;
 - i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali che quelli edificati su entrambi i lati);
 - strade vicinali classificate ad uso pubblico;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre, ecc.) dotate di regolare pavimentazione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
 - percorsi comunali, anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso i parcheggi e l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
 - le piste ciclabili urbane ed extraurbane;
 - i camminamenti delle aree a verde pubblico.

Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:

- evitare di sollevare notevoli quantità di polvere;
- evitare di ostruire i fori delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

- 5) Il servizio di spazzamento delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
- 6) Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, l'Amministrazione comunale può attivare ordinanze per l'istituzione dei divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

Articolo 40) Autocompostaggio

- 1) Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso all'autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
- 2) Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni. Il Comune controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.
- 3) Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - Le utenze non domestiche;
 - Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.
- 4) L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
- 5) L'utente è tenuto:
 - ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
- 6) Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di ritiro domiciliare gratuito della frazione organica. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso gli appositi box stradali, oppure presso il centro di raccolta.
- 7) Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

Articolo 41) Attività di gestione a scopo non professionale

- 1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
- 2) A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio.
- 3) Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Contenuti minimi della convenzione

- 4) La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - la durata della convenzione;
 - la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

Requisiti e Principi gestionali

- 5) Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini o legali rappresentanti di associazioni, anche non residenti nel comune di Pisolgne;
- 6) I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie.
- 7) In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
- 8) I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
- 9) Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Carta e cartone	150101 – imballaggi in carta e cartone 200101 – carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

- 10) Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

Articolo 42) Organi di vigilanza e controllo

- 1) All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R., ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.57 del C.P.P..
- 2) Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.
- 3) Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 43) Sanzioni

- 1) Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale e per fattispecie sanzionate da norme speciali, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo di seguito specificati;
- 2) Per le violazioni di quanto previsto dagli artt. 31-32-33-37 è stabilito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria in € 500,00 oltre all'addebito delle spese per la pulizia della strada quantificate e fatturate direttamente dal gestore;
- 3) Per la violazione di quanto previsto dagli artt. 11/comma22 e 39 è stabilito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria in € 200,00;

- 4) Il mancato rispetto **delle altre disposizioni** previste dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 1000,00 Euro, qualora il fatto accertato non costituisca fattispecie autonomamente sanzionabile ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 152/06 o da altre normative in materia.

Articolo 44) Carta Servizi

- 1) Fa carico al Gestore del servizio provvedere alla realizzazione, stampa e pubblicizzazione della Carta dei Servizi (numero di copie come utenze) secondo quanto previsto dalla L.R. 26/03 e smi e redatta conformemente alla DGR n. 8/6144 del 12.12.2007 (BURL 29/01/2008 1° suppl. straordinario).

Articolo 45) – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

- 1) Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le relative norme di attuazione e la normativa di settore nazionale e regionale;
- 2) S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Articolo 46) Disposizione finale

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.